



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

AMBITO AV 01

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"**

*Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado*

Via Saudelle, 24

**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

Tel. 0825/1492205- C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL [avic857002@istruzione.it](mailto:avic857002@istruzione.it)- PEC [avic857002@pec.istruzione.it](mailto:avic857002@pec.istruzione.it) - SITO WEB [www.icpratolaserra.edu.it](http://www.icpratolaserra.edu.it)

## **REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE**

**Approvato dal Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019 delibera n. 23**

### **IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**VISTO** il D.lgs n. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lettera i - della legge 13 luglio 2015 n. 107) dispone quanto segue:

1. "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado - Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

**RITENUTO** necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

**SENTITE** le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

## REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE:

### Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

I genitori e gli studenti devono comunque avere la piena consapevolezza che anche in questi casi le assenze incidono sull'azione educativa, che richiede una regolare e continua frequenza scolastica. Gli alunni si devono impegnare a seguire autonomamente momenti formativi per consentire la valutazione obbligatoria.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

(in applicazione del D. L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004):

a) studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico; in questo caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione;

b) malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza;

c) casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a problematiche familiari o socio-economiche, di disagio personale, il Consiglio di Classe, **sentiti anche gli operatori che seguono il caso**, consideri specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato.

d) Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.ON.I..

Le motivazioni delle assenze devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) fatta durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che per orario personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le discipline.

Per l'anno scolastico 2019/2020 il monte ore complessivo annuale e l'orario minimo di  $\frac{3}{4}$  di frequenza sono così definiti:

SCUOLA PRIMARIA SEDE PRATOLA SERRA - MONTEFALCIONE			
Orario settimanale 30 ore	Classi	Monte ore annuale	Ore di frequenza richieste
	1A-2A-3A-4A-5A -		

	4B-5B plesso di Pratola Serra	990	742,5
	2A-3A-4A-5A – 2B - 3B - 5B plesso di Montefalcione		

<b>SCUOLA PRIMARIA SEDE PRATOLA SERRA - MONTEFALCIONE</b>			
<b>Orario settimanale 40 ore</b>	<b>Classi</b>	<b>Monte ore annuale</b>	<b>Ore di frequenza richieste</b>
	1B – 2B – 3B plesso di Pratola Serra	1320	990
	1A- 1B plesso di Montefalcione		

<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRATOLA SERRA</b>			
<b>Orario settimanale 38 ore</b>	<b>Classi</b>	<b>Monte ore annuale</b>	<b>Ore di frequenza richieste</b>
	1A-2A-3A 1B-2B-3B	1254	940,5

<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SEDE DI MONTEFALCIONE</b>			
<b>Orario settimanale 30 ore</b>	<b>Classi</b>	<b>Monte ore annuale</b>	<b>Ore di frequenza richieste</b>
	1A-2A-3A 1B-2B-3B	990	742,5

Nella tabella sono riportate le ore definite dai rispettivi ordinamenti scolastici, il limite minimo di frequenza richiesto, corrispondente ai  $\frac{3}{4}$  di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno scolastico ed il limite massimo delle ore di assenza consentito.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Flora CARPENTIERO**

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3, comma 2, D.lvo 39/93